




CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/155/CU04/C1-C2-C3-C11-C15

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL  
DECRETO-LEGGE N. 124/2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
POLITICHE DI COESIONE, PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA NELLE AREE DEL  
MEZZOGIORNO DEL PAESE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE”.**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

*Punto 4) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime:

- parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti prioritari agli artt. 1-5 e 7 in materia di politiche di coesione;
- parere favorevole a maggioranza, ad eccezione delle Regioni Campania, Puglia e Toscana, condizionato all'accoglimento degli emendamenti agli articoli 9-17 in materia della disciplina delle ZES, volti a salvaguardare il ruolo delle Regioni e le competenze in materia;  
Le Regioni Campania, Puglia e Toscana esprimono parere favorevole condizionato agli emendamenti di cui all'allegato documento (all. 1)
- parere favorevole a maggioranza, ad eccezione di Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana, sugli artt.20-21 in materia di immigrazione.

**PREMESSA – NORME IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E ZES**

Il Decreto- Legge n. 124 del 19 settembre 2023, reca disposizioni in materia di politiche di coesione, intervenendo in dettaglio anche sulla disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione, e prevedendo misure per il rilancio dell'economia delle aree del Mezzogiorno a partire dalla strategia delle aree interne e fino all'istituzione di una Zona Economica Speciale unica.

In relazione all'intervento sul Fondo Sviluppo e Coesione, le Regioni e le Province autonome evidenziano l'assenza di ogni riferimento normativo all'articolo 119 comma 5 della Costituzione e alla relativa disciplina attuativa (Decreto Legislativo n. 88 del 2011) nonché all'art. 174 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea che costituiscono la *ratio* e genesi del fondo e ne orientano gli obiettivi e il funzionamento.

Inoltre, il Decreto- Legge, entrando nel dettaglio di materie costituzionalmente concorrenti (sviluppo economico) dovrebbe prevedere una più intesa concertazione che garantisca la condivisione fra Stato

e Regioni, anche attraverso il raccordo istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Prendendo atto della portata fortemente innovativa delle disposizioni che modificano i meccanismi della politica unitaria di coesione e nello spirito di consentire al nuovo quadro di governance di realizzare gli obiettivi di riduzione dei divari territoriali, **le Regioni e le Province autonome chiedono la condivisione preventiva del format dell'Accordo di coesione e, al fine di realizzare gli obiettivi del nuovo meccanismo delineato, ritengono imprescindibile la modifica in via prioritaria del Decreto in relazione ai seguenti punti:**

### **1. Eliminazione dei meccanismi di definanziamento automatico previsti dai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 2**

**Condividendo gli obiettivi di dare certezza all'attuazione dei programmi**, si osserva che la norma introduce meccanismi di definanziamento quasi automatico degli interventi/linee di azione, **apparentemente aggiuntivi e senza alcun coordinamento con il sistema di controllo già in essere degli OGV, né alla logica dei programmi UE (Meccanismo N+3).**

La disposizione appare eccessivamente rigida **in relazione agli obiettivi che si prefigge** con l'introduzione di condizioni fortemente vincolanti ai fini del mantenimento dei fondi.

In dettaglio, il sistema proposto del rispetto stringente del piano finanziario dell'accordo sembra far coincidere l'anno di assegnazione delle risorse con l'anno di utilizzo delle stesse (pagamenti dei beneficiari) senza ammettere alcuno scostamento. Il rischio è che opere, pur in piena attuazione, vengano de-finanziate anche solo per un mero slittamento temporale **degli avanzamenti progettuali**. Inoltre, in relazione alle modalità di de-certificazione (definanziamento), la consolidata esperienza delle Regioni, anche di rilievo giurisprudenziale, dimostra che l'automatismo della revoca senza alcun coordinamento con il conseguimento delle OGV scarica sull'amministrazione medesima tutte le responsabilità amministrative e contabili. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi e il conseguente definanziamento non sollevano le amministrazioni regionali dagli obblighi assunti nei riguardi dei beneficiari selezionati/individuati, con inevitabili oneri a carico dei bilanci regionali.

**Condividendo pertanto la logica di dare certezza alla realizzazione dei piani, si chiede di prevedere i meccanismi di controllo in relazione al rispetto delle OGV.**

### **2. Semplificazione delle procedure**

Al fine di alleggerire gli oneri a carico delle amministrazioni regionali, **si chiede di semplificare tra l'altro il circuito finanziario (art. 2 comma 2), prevedere l'invio annuale e non semestrale della relazione (art. 2 comma 5) e non prevedere al riguardo l'automatismo del definanziamento**. Infine, occorrerebbe reintrodurre, come precedentemente previsto nella bozza informalmente circolata, **la facoltà per le Regioni che lo richiedono di ricorso alla contabilità speciale per la politica unitaria di coesione.**

### **3. Garantire che le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021 – 2027 possano essere utilizzate per il cofinanziamento di tutti i programmi europei (articolo 1 comma 5)**

Si ritiene pertanto opportuna una modifica che rafforzi il meccanismo già previsto dalla normativa (articolo 1, comma 52, Legge n. 178 del 2020 e articolo 23, comma 1-ter, del DL 152 del 2021). In particolare, **il FSC dovrebbe essere utilizzato per il cofinanziamento dei programmi europei per tutte le tipologie di spese (correnti e di investimento) e sottostare al circuito finanziario e a tutte le regole che riguardano la programmazione UE e non quelle proprie del FSC.**



#### **4. Modificare la governance e i meccanismi attuativi proposti per la Strategia nazionale aree interne (articolo 7).**

Si ritiene necessario intervenire sul dispositivo proposto in relazione ad alcuni aspetti del nuovo assetto di governance introdotto per le aree interne al fine di:

- **Rafforzare la partecipazione delle Regioni** in ordine alle funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne (“**Cabina di Regia**” art. 7 comma 2 lettera a) e definire meglio le regole di approvazione delle strategie di area.
- **Salvaguardare il percorso già attuato** dalle Regioni nell’ambito della programmazione UE 2021 – 2027 evitando rallentamenti nei percorsi attuativi avviati.
- **Semplificare le procedure** eliminando, fra l’altro, il passaggio dell’approvazione al CIPES delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne e l’approvazione in capo alla “Cabina di Regia” dell’elenco e della descrizione delle operazioni da finanziare con le risorse europee o regionali, valutare con attenzione la reintroduzione dell’APQ che ha rappresentato un appesantimento amministrativo nel corso del ciclo 2014- 2020.

Le proposte sopra riportate rispondono, tra l’altro, alla necessità di **garantire il rispetto dei tempi di spesa e i vincoli** previsti dalla programmazione europea.

Infine, si rileva come il DL riguardi materie attribuite dalla Costituzione sia allo Stato che alle Regioni (*i.e.* Sviluppo Economico), pertanto, come chiarito in più circostanze dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 165/2007; C. Cost. n. 232/2011), è necessario il coinvolgimento delle Regioni laddove i procedimenti siano destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, come nel caso di specie.

Al riguardo, è necessario che la ZES unica del Mezzogiorno preveda un sistema di *governance* basato su una struttura che contempli al suo interno la rappresentanza delle singole Regioni del Mezzogiorno valorizzando il grande lavoro che, soprattutto negli ultimi anni, hanno messo in campo per rendere più attrattive le aree industriali investendo in infrastrutturazioni e servizi. Tale organismo dovrà garantire la costruzione di un “Piano strategico di sviluppo della ZES” che possa contemplare le misure più adeguate nel rispetto delle vocazioni e delle specificità territoriali.

### **1. PROPOSTE EMENDATIVE - NORME IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE**

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:**

- **Articolo 1 comma 1 lettera d) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

All’articolo 1 **comma 1 lettera d)** si propone di:

- **al primo periodo, eliminare le seguenti parole “e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione”;**



- **dopo le parole “attraverso la realizzazione” e prima delle parole “di specifici interventi”, sono aggiunte le parole “di linee di azione o”;**

La lettera è così riscritta:

**d)** sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2, **e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione**, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione **di linee di azione** di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

#### **Relazione**

In riferimento all'eliminazione delle parole “*e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione*”.

Il Piano di Sviluppo e Coesione (ex art. 44 D.L. 34/2019) viene sostituito, per il ciclo di programmazione 2021-2027, da un “Accordo per la Coesione”, definito d'intesa tra Presidente di Regione/Provincia Autonoma e Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, **tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione**. Non è chiara l'applicabilità della disposizione “*tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione*” che appare fortemente discrezionale.

La norma non chiarisce quindi in che modo si terrà conto dei “risultati dei precedenti cicli di programmazione” e quali saranno le modalità di valutazione degli stessi

- **Articolo 1 comma 1 lettera d) punto 1 “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

All'articolo 1, **comma 1, lettera d) punto 1)** sono apportate le seguenti modifiche:

“1) la specificazione degli interventi e o delle ~~eventuali~~ linee d'azione suscettibili di finanziamento selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, ~~ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste~~”

#### **Relazione**

In riferimento al punto 1, la modifica proposta si riferisce all'impostazione generale da dare all'accordo che dovrà far riferimento non soltanto a “interventi” ma anche a “linee di intervento”. Inoltre, tenuto conto dello stato attuale delle interlocuzioni intercorse, non si comprende come il



medesimo riferimento alle linee di azione possa conciliarsi con le informazioni contenute nel format - che prende in considerazione solo interventi puntuali - trasmesso dal DPCoe ai fini dell'inserimento delle proposte progettuali nell'apposita piattaforma telematica.

**Si propone in generale di condividere e chiarire la struttura dell'Accordo ovvero la sua articolazione in Assi e linee di azione/interventi nonché modificare l'obbligatorietà dei campi del format della scheda intervento/linea di azione.**

- **Articolo 1 comma 1 lettera d) punto 2) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

In relazione all'articolo 1, **comma 1, lettera d) punto 2)** si propone l'eliminazione del riferimento a “ciascun intervento o linea di azione”, inserendo la parola “Accordo per la coesione”:

#### **Relazione**

La proposta di eliminazione del punto si basa sul presupposto che, in analogia ai programmi sostenuti dai fondi strutturali, vi sia un cronoprogramma di spesa dell'intero Accordo. In effetti, l'ipotesi di cronoprogrammi per interventi rappresenta un eccessivo appesantimento delle procedure: gli eventuali aggiornamenti (piuttosto frequenti soprattutto in fase di avvio dell'intervento), richiederebbero procedure complesse comportando al contempo aggiornamenti di Accordi sottoscritti a livello politico.

Tale modifica comporta anche la revisione del successivo punto 6) che, pertanto, dovrebbe riportare il solo riferimento al “piano finanziario dell'Accordo per la coesione”.

- **Articolo lettera d) punto 5) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

All'articolo 1, **comma 1, lettera d) punto 5)** è modificato come segue:

“5) l'entità e il **relativo utilizzo** delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento **dei di tutti** programmi regionali e provinciali europei **cofinanziati dai fondi europei** ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;”.

#### **Relazione**

La modifica proposta riguarda la possibilità di specificare negli Accordi le modalità di utilizzo delle risorse FSC destinate al cofinanziamento dei programmi regionali FESR/FSE+, coerentemente con il DL 152/2021. Inoltre, il FSC deve poter essere utilizzato per il cofinanziamento di tutte le tipologie di spese (correnti e di investimento) dei programmi sostenuti dai fondi strutturali e sottostare al circuito finanziario e a tutte le regole in coerenza con la programmazione europea. A tal proposito, nel corso delle interlocuzioni intercorse in occasione della riunione preparatoria del CIPRESS del 2 agosto 2023 è emersa la posizione del MEF con l'indicazione di copertura delle sole spese di investimento. **Tuttavia, le Regioni ritengono opportuno sollecitare la possibilità di intervenire anche a sostegno del FSE tradizionalmente non caratterizzato da risorse in conto capitale.**



- **Articolo 1 lettera d) punto 6) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

Al numero 6), le parole “*definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi*” sono soppresse.

Il punto è così riscritto:

6) il piano finanziario dell’Accordo per la coesione articolato per annualità ~~definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi~~

- **Articolo 1, comma 1, lettera f) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

**All’Articolo 1, comma 1, la lettera f) è soppressa**

#### **Relazione**

Si ritiene che le precisazioni di cui alla lett. f) non siano necessarie alla luce del contenuto della lettera e).

La previsione di una delibera CIPRESS a valle degli Accordi per la coesione appare già un appesantimento della procedura, un’interpretazione prudentiale delle previsioni di cui alla lettera f) potrebbe portare a rallentamenti e ritardi nell’attuazione dell’Accordo.

- **Articolo 1 comma 1 lettera i) “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

All’Articolo 1, comma 1, lettera i):

- **aggiungere in coda al periodo**, prima della parola “definanziato”, la seguente: **“momentaneamente”**, e **aggiungere in coda la seguente alinea**: *“Successivamente, in corrispondenza della necessità da parte dell’amministrazione titolare dell’intervento momentaneamente defanziato di disporre della liquidità ceduta, le risorse saranno alla stessa riassegnate.”*
- **sostituire la parola “sentita” con la parola “d’intesa”**.
- **Aggiungere al termine del paragrafo “sempre all’interno del medesimo Accordo per la Coesione”**

L’ultimo periodo è pertanto riscritto come segue: *“Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d’intesa con l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, **sentita d’intesa** l’amministrazione titolare*



*dell'intervento, momentaneamente definanziato. Successivamente, in corrispondenza della necessità da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento momentaneamente definanziato di disporre della liquidità ceduta, le risorse saranno alla stessa riassegnate sempre all'interno del medesimo Accordo per la Coesione".*

### **Relazione**

Si ritiene che il riferimento a "eventuali carenze di liquidità" sia incompatibile con il definanziamento di interventi, ancorché non ancora avviati. Risulta pertanto opportuno precisare che tale possibilità va prevista solo per carenze di liquidità e che l'Amministrazione che momentaneamente "cede" le risorse va garantita. Una previsione del genere potrebbe aprire problematiche anche in relazione al mantenimento del rispetto dei criteri relativi ai riparti territoriali del fondo (es. 80% - 20%).

**Inoltre**, se all'inizio si introduce la necessità di far fronte ad esigenze di cassa/liquidità, che risultano per definizione transitorie, nel periodo successivo si introduce il termine di "definanziamento" di un determinato progetto. Di conseguenza la sostituzione di un intervento deve essere fatta solo se c'è l'intesa con il soggetto titolare, ed inoltre sempre all'interno del medesimo territorio. Si propone pertanto l'inserimento del termine "d'intesa" in luogo del termine "sentita", nonché l'inserimento del termine **"sempre all'interno del medesimo Accordo per la coesione"** al fine di evitare un trasferimento di risorse tra ambiti regionali diversi da quelli assegnatari delle risorse, garantendo il principio della destinazione territoriale delle risorse in prima istanza assegnate.

- **Articolo 1, comma 2 "Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione"**

### **Si propone l'inserimento:**

- al primo periodo, *"dal presente articolo,"* e prima delle parole *"possono essere utilizzate"*, è aggiunto il seguente lemma *"su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia Autonoma interessata,"*;
- al primo periodo, dopo le parole: *"che risultano"* e prima delle parole *"non impegnate"*, sono aggiunte le parole *"dalle stesse"*;

### **il comma è così riscritto:**

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, **su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia Autonoma interessata**, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate **dalle stesse** alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPRESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1- bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-



2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

- **Articolo 1, comma 3 “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

All'articolo 1 comma 3, all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole “cronoprogramma, come definito” e “esclusivamente”. Conseguentemente, il periodo è riscritto come segue:

“La modifica del piano finanziario ~~erono~~ ~~programma, come definito~~ dell'accordo per la coesione, è consentito ~~esclusivamente~~ qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione”.

#### **Relazione**

Considerata la formulazione del comma, si ritiene che tale previsione possa risultare troppo stringente. La norma prevede infatti la possibilità di modificare l'Accordo, replicando anche nel caso di modifiche parziali lo stesso iter della prima approvazione.

In generale, la norma dovrebbe garantire maggiore flessibilità e semplificare i passaggi decisionali al fine di favorire l'accelerazione della spesa, fermo restando la condivisione con il livello nazionale e le relative intese.

- **Articolo 1, comma 5 “Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”**

**All'articolo 1, comma 5 si propone di inserire il seguente comma 6:**

“All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "15 punti" sono sostituite dalle seguenti: "30 punti" mentre dopo le parole “cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027,” sono aggiunte le parole “nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027,”.

#### **Relazione**

L'emendamento, già proposto nel 2022, è finalizzato a consentire alle Regioni di coprire con le risorse del FSC 2021-2027 fino al 100% della propria quota di cofinanziamento ai programmi comunitari 2021-2027 FESR e FSE+. Su tale possibilità si era registrata un'apertura da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR nel corso della Cabina di Regia del FSC. L'emendamento mira, inoltre, a estendere questa possibilità anche alla quota di cofinanziamento regionale al Programma FEASR 2023-2027.

- **Articolo 2 comma 2 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027”**



**All'articolo 2, comma 2, dopo le parole** “Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata un'anticipazione fino al 10% del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo ...” **aggiungere le seguenti “, anche in più soluzioni”.**

### **Relazione**

Prevedere per le richieste di anticipo la possibilità di poter effettuare il tutto anche in più soluzioni; per i trasferimenti successivi all'anticipo esplicitare che le 'spese realizzate' siano commisurate in termini di costo realizzato desunto dai dati di monitoraggio. Utile forse individuare delle soglie per i pagamenti intermedi e per il saldo finale.

Il **circuito finanziario** prevede un'anticipazione del 10% del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo e sulla base dei progetti censiti a monitoraggio, pagamenti intermedi a rimborso delle spese sostenute qualora non inferiori alla metà dell'importo trasferito a titolo di anticipazione, saldo seguito del completamento del programma di interventi.

Anche in questo caso la norma appare più stringente rispetto a quanto previsto dalla delibera CIPESS 86/2021 in tema di trasferimenti a valere sul PSC in quanto vincola i trasferimenti (anticipazione) non solo al caricamento dei progetti nel sistema di monitoraggio, ma anche ai cronoprogrammi di spesa annuale indicati nell'Accordo per ciascun intervento; l'anticipazione non è pertanto più corrisposta in ragione del valore dell'intervento e in un'unica soluzione come in precedenza.

Non è chiaro, inoltre, il meccanismo di trasferimento delle quote successive all'anticipazione (pagamenti intermedi), ovvero se sia previsto un valore minimo della quota da rendicontare, che si presume essere il 5% (pari al 50% del 10% trasferito a titolo di anticipazione), e se sia vincolante il cronoprogramma annuale di spesa o se invece non vi siano limiti alla quota rendicontabile annualmente.

- **Articolo 2 comma 3 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027”**

**All'articolo 2 comma 3 aggiungere, dopo le parole “a titolo di pagamenti intermedi e di saldo”, sulla base della spesa realizzata dai beneficiari”. E al periodo “In caso di erogazione...”, dopo le parole “delle spese sostenute”, aggiungere le seguenti “dai beneficiari”.**

Il periodo è riscritto come segue:

“In coerenza con le risultanze del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, **sulla base della spesa realizzata dai beneficiari**, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute **dai beneficiari** per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione”.



### **Relazione**

È necessario prevedere per le richieste di anticipo la possibilità di poter effettuare il tutto anche in più soluzioni; per i trasferimenti successivi all'anticipo esplicitare che le 'spese realizzate' sono commisurate in termini di costo realizzato desunto dai dati di monitoraggio. È utile forse individuare delle soglie per i pagamenti intermedi e per il saldo finale.

- **Articolo 2, comma 4 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027”**

### **Si propone l'abrogazione del comma**

### **Relazione**

Il meccanismo di revoca delle risorse è legato già al mancato raggiungimento delle OGV non si ritiene utile prevedere ulteriori forme di revoche. Tale norma non solo può essere applicata anche a progetti in possesso di OGV, ma appare legata ad una valutazione (art. 1 punto 3) che prevede una valutazione discrezionale sulle motivazioni che hanno condotto ad una modifica dei crono programmi.

In generale, in relazione all'attuazione degli interventi FSC 2021-2027 e meccanismi di definanziamento (art. 2, comma 4, 5 e 7). La norma sembra introdurre meccanismi di definanziamento quasi automatico degli interventi/linee di azione o, nei casi peggiori, dell'Accordo, per:

- mancato rispetto di cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione degli interventi e linea di azione,
- mancato invio al DPCoe di relazioni con cadenza semestrale relative all'attuazione dell'Accordo con evidenza degli scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma,
- mancata alimentazione del sistema di monitoraggio.

La norma appare di estrema rigidità con l'introduzione di condizioni fortemente vincolanti per l'amministrazione titolare delle risorse ai fini del mantenimento dei fondi che, in caso di definanziamento degli interventi, tornano nelle disponibilità del Fondo per nuovi impieghi secondo le finalità previste dalla normativa di riferimento.

In generale, sembrerebbe superato il meccanismo di definanziamento relativo all'assunzione delle OGV (tipico del FSC) con l'introduzione di meccanismi multipli di cui alcuni legati a target finanziari (tipici della programmazione comunitaria).

I meccanismi sanzionatori previsti dovrebbero essere applicati anche nei confronti dei soggetti attuatori che a tali condizioni difficilmente risponderebbero positivamente a eventuali avvisi o bandi o messa a disposizione di finanziamenti.

### **In subordine**

### **Il comma 4 dell'articolo 2 è modificato come segue:**

4. Il mancato rispetto del ~~cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario~~ dell'Accordo per la coesione, ~~previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione~~



determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ~~importo~~ **ammontare** corrispondente alla differenza tra ~~la spesa annuale preventivata~~ **l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno N, come indicata nel crono programma** e i pagamenti **complessivamente** effettuati **entro l'anno N+3**, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, ~~secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.~~ **dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse**".

### Relazione

La norma appare di estrema rigidità con l'introduzione di condizioni fortemente vincolanti per l'amministrazione titolare delle risorse ai fini del mantenimento dei fondi che, in caso di definanziamento degli interventi, tornano nelle disponibilità del Fondo per nuovi impieghi secondo le finalità previste dalla normativa di riferimento.

In generale, sembrerebbe superato il meccanismo di definanziamento relativo all'assunzione delle OGV (tipico del FSC) con l'introduzione di meccanismi multipli.

Le modifiche proposte rispondono pertanto all'esigenza di definire in maniera chiara che il riferimento al cronoprogramma di spesa annuale **non può che essere quello dell'Accordo nel suo complesso** e non riferito alle singole progettualità. Inoltre, si propone un meccanismo che si allinea alla regola dell'N+3 previsto nella programmazione della politica di coesione UE.

- **Articolo 2 comma 5 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027"**

All'articolo 2, comma 5 si propongono le seguenti modifiche:

- **sostituire la parola "semestrale" con "annuale"**

- dopo il periodo *"di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle"* **aggiungere la parola "eventuali" e dopo la parola "azioni" aggiungere la parola "correttive" ed eliminare "per porre rimedio agli stessi"**.

Conseguentemente il comma 5 è riscritto come segue:

"Ciascun Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno **annuale** ~~semestrale~~, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle **eventuali** azioni **correttive** poste in essere ~~per porre rimedio agli stessi~~. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predisponde e rende disponibile la modulistica da utilizzare per elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, nonché ad indicare le modalità di trasmissione delle stesse



## Relazione

Si ritiene che Relazioni semestrali costituirebbero un carico amministrativo eccessivo per le Regioni, in considerazione anche della complessità del sistema di monitoraggio e delle risorse organizzative assegnate.

- **Articolo 2, comma 6 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027”**
  - **eliminare, dopo le parole “del contenuto delle relazioni”, la parola “semestrale”.**
  - **aggiungere in coda il seguente periodo:** *Le modifiche dell’Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d’azione previsti dall’Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla Regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d’atto da parte del Ministro”;*

Il comma è riscritto come segue:

6. Nei casi previsti dal comma 4, il definanziamento è disposto con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all’articolo 4 e del contenuto delle relazioni **semestrali** di cui al comma 5.

**Le modifiche dell’Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d’azione previsti dall’Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla Regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d’atto da parte del Ministro.**

## Relazione

Si rinvia alla relazione precedente.

- **Articolo 2, comma 7 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027”**

L’articolo 2, comma 7, è riscritto come segue:

7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, **imputabile alla diretta responsabilità da parte** delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione **annuale** di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all’Amministrazione inadempiente un termine non superiore a **trentaquarantacinque** giorni. ~~prorogabile una sola volta per non più di quindici~~



~~giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel sistema di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo.~~

### **Relazione**

Il comma prevede la possibilità di de-finanziare gli interventi a seguito del non completo caricamento dei dati nei sistemi di monitoraggio. In considerazione degli elevati problemi di "scarti" di dati che il sistema nazionale presenta e dei conseguenti problemi tecnici riscontratisi negli ultimi anni, si ritiene necessario evidenziare che, stante il rischio di definanziamento, la responsabilità non deve essere "direttamente" imputabile alle Amministrazioni. **In alternativa si propone l'eliminazione del comma.**

Inoltre, si propone l'intera eliminazione del punto che prevede la possibilità di de-finanziare gli interventi a seguito del non completo caricamento dei dati nei sistemi di monitoraggio, ciò anche in considerazione degli elevati problemi di "scarti" di dati che il sistema nazionale presenta e di conseguenza dei problemi tecnici riscontratisi negli ultimi anni.

- **Articolo 3 bis "Inserimento nuovo articolo" Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione**

### **Si richiede l'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:**

"art. 3bis. Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027."

Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province Autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia".

### **Relazione**

Tale integrazione è coerente con la semplificazione delle procedure per le Regioni, sottoposte ai vincoli di cui al Dlgs 118/2011 e favorisce l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione europea



Inoltre, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano è necessario riportarne la specificità in analogia a quanto già previsto in passato in caso di istituzione di contabilità speciali (calamità Vaia - ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, Covid - DPCM del 15 maggio 2020, ecc.)

- **Articolo 4 Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio**

All'articolo 4 **eliminare il comma 4** "Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 ovvero del Sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 3 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture"

**Relazione**

Si propone l'intera eliminazione del punto che prevede conseguenze sulla valutazione dell'operato dei dirigenti, aspetto che necessariamente deve essere demandato alla eventuale volontà e decisione delle amministrazioni direttamente competenti.

- **Articolo 6 Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo**

All'articolo 6 lettera b) **eliminare il seguente periodo**

"anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea"

**Relazione**

Non si ritiene opportuno entrare nel dettaglio delle casistiche e l'espressione, *ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea* può portare ad interpretazioni non univoche.

- **Articolo 7 comma 1 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne"**

All'articolo 7, al comma 1, è così riformulato:

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal ministro dell'impres e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità e dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani nonché dai



**presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province italiane, dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e dal presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.**

### **Relazione**

La proposta di DL modifica la governance della SNAI e le regole operanti per l'approvazione delle strategie delle aree interne attualmente disciplinate dalla delibera Cipess 41/2022. In particolare, la previsione della Cabina di Regia che non include le Regioni ma solo un rappresentante della Conferenza delle Regioni, assume il ruolo decisionale che allo stato è del CTAI. Invece, la Delibera CIPESS 41/2022 ha sostanzialmente attribuito alle Regioni il coordinamento delle Strategie prevedendo l'istituzione di un'Autorità responsabile delle aree interne, per presidiare sia l'elaborazione che l'attuazione delle strategie, e di un Comitato di Governance unico per le aree interne regionali partecipato anche dai ministeri e altri soggetti rilevanti.

- **Articolo 7 comma 2 lettera a), c) ed e) "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne"**

All'articolo 7, comma 2, lettera a), c) ed e) si propongono le seguenti modifiche

2. La Cabina di regia:

~~a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;~~

**a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;**

...

~~c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b) di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori; la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna.~~

...

**e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;**

- **Articolo 7, comma 3 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne"**

All'articolo 7, comma 3, si propongono le seguenti modifiche

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, **esclusivamente con**



~~particolare~~ riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio – sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ~~e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI.~~

- **Articolo 7, comma 4 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”**

All'articolo 7, comma 4, si propongono le seguenti modifiche

**4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali/regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione/provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo (accordo di programma, convenzione, o altro atto equivalente) con l'area/coalizione locale, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. ~~di cui al comma 2, lettera e), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.~~**

- **Articolo 7, comma 5 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”**

All'articolo 7, comma 5, si propone la seguente modifica.

**5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce ~~dalle regioni/province autonome dagli enti e dai soggetti attuatori~~ i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ~~ed europee~~, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

## **Relazione**

L'Accordo di Partenariato ha stabilito un modello di governance tripartito, ovvero Stato-Regioni-Associazione dei Comuni, con un forte accento sulla semplificazione amministrativa (che operativamente ha previsto, tra l'altro, l'eliminazione del passaggio relativo all'APQ). In particolare, la Delibera CIPESS n.41/2022, su tale linea, ha affidato alla regia regionale un ruolo centrale rispetto al precedente periodo di programmazione. La modifica normativa cancella tale innovazione e riduce significativamente (praticamente annullando, ossia limitando al solo intervento della Conferenza) il presidio regionale. Tali proposte di modifica intendono quindi salvaguardare il percorso già intrapreso dalle Amministrazioni nel corso dell'ultima annualità anche in considerazione delle tempistiche



regolamentari e dei target intermedi al 2024. Le proposte di modifica all'articolo 7 sono pertanto finalizzate, in generale, a:

- includere le Regioni e PA nella Cabina di Regia
- convalidare il percorso già attuato dalle Regioni
- ridurre i tempi del processo eliminando il passaggio dell'approvazione in CIPESS delle modalità operative del Piano
- definire meglio le regole di approvazione delle strategie di area ed eventualmente far approvare alla Cabina di Regia solo le operazioni finanziate con risorse nazionali
- proseguire sul percorso intrapreso di semplificazione e, pertanto, valutare il ricorso agli APQ che nel corso del precedente ciclo ha rallentato l'attuazione delle strategie territoriali.

## 2. PROPOSTE EMENDATIVE - NORME IN MATERIA DI ZES

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome parere favorevole a maggioranza, ad eccezione delle Regioni Campania, Puglia e Toscana, condizionato all'accoglimento degli emendamenti agli articoli 9-17 in materia della disciplina delle ZES, volti a salvaguardare il ruolo delle Regioni e le competenze in materia.**

**Le Regioni Campania, Puglia e Toscana esprimono parere favorevole condizionato agli emendamenti di cui all'allegato documento.**

### • Articolo 10 Organizzazione della ZES Unica


1. All'art.10 comma 3 lett. e) **eliminare la parola "centrali"**
2. All'art.10 comma 5 dopo le parole "Con decreto del Consiglio dei Ministri" **fra le parole "adottato" ed "entro" inserire le seguenti "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni"**

### Relazione

1. La norma prevede che la Struttura di missione ZES definisce *"in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese"*, tuttavia, poiché le politiche di attrazione degli investimenti, ricadendo su singole collettività locali e su specifici territori, può ritenersi materia concorrente Stato-Regioni (Cfr. C. Cost. n. 61/2018), è necessario il coinvolgimento attività delle Amministrazioni territoriali e non solo delle *"amministrazioni centrali competenti"*.

2. La norma sopprime la figura dei Commissari ZES, istituendo a livello centrale (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) la Struttura di missione per la ZES.

Se prima i Commissari erano nominati *"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata"*, quindi garantendo il coinvolgimento delle Regioni, attraverso la soppressione della figura del Commissario e la devoluzione delle relative competenze alla Struttura di missione di livello centrale, viene meno il coinvolgimento regionale nell'individuazione del soggetto attuatore.



Pertanto, per le stesse ragioni di cui al punto che precede, prima dell'adozione del DPCM che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES è necessario prevedere l'intesa in sede di conferenza Stato – Regioni.

A tal proposito si veda la sentenza C. Cost. n. 187/2021 che proprio sulle ZES ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Regione Sicilia, poiché l'intesa per la nomina del Commissario ZES era in grado di garantire il principio di leale collaborazione.

- **Articolo 11 Piano Strategico della ZES Unica**

1. All'articolo 11 comma 2 dopo le parole "garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate" **aggiungere le parole "in sede di Conferenza di Servizi istruttoria"**

#### **Relazione**

La norma prevede che la Struttura di missione predisponesse lo schema di Piano strategico della ZES "garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate", senza però chiarire in che modalità viene garantita la partecipazione regionale. Pertanto, si propone di inserire "in sede di Conferenza di Servizi istruttoria".

2. All'articolo 11 comma 3 dopo le parole "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" **inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni"**

#### **Relazione**

È necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

- **Articolo 13 Sportello Unico digitale ZES – SUD ZES**


1. All'articolo 13 comma 2 si propone di eliminare le parole "rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e"

#### **Relazione**

Ai sensi dell'art. 117 C. lett. m) lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Non è chiaro, nel caso di specie, quali siano i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale atteso che la norma in esame fa riferimento essenzialmente ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive, peraltro, nel solo territorio delle Regioni del Mezzogiorno.

2. All'articolo 13 comma 2 si propone di aggiungere un nuovo paragrafo:



“I procedimenti amministrativi di competenza del <<SUD ZES>> sono esclusivamente quelli collegati a progetti ovvero interventi ritenuti dalla «Struttura di missione ZES», funzionali al conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica di cui all’art. 11”.

### **Relazione**

In considerazione dell’ampliamento delle attuali porzioni di territorio soggette alle deroghe di natura economica, previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal punto di vista amministrativo occorre distinguere l’interesse allo sviluppo dell’Area ZES Unica sotto il profilo dell’impatto del singolo Progetto di sviluppo economico, rispetto all’insieme di procedimenti amministrativi – molti dei quali riguardanti interventi non funzionali e non rilevanti al conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica di cui all’art. 11 e che rischierebbero di concentrarsi nell’unica struttura centralizzata.

Conseguentemente, negli altri articoli, il riferimento all’Istanza e/o all’autorizzazione unica dovrebbe riferirsi alle procedure riguardanti i soli Progetti ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica di cui all’art. 11 e non in maniera indistinta, al netto delle deroghe già presenti.

- **Articolo 14 Procedimento unico**

1. All’articolo 14 comma 1 dopo le parole “non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività” aggiungere le parole “o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso”

### **Relazione**

Oltre le SCIA, esistono le comunicazioni, le comunicazioni di lavori asseverate e altre forme di procedimenti autocertificativi che non richiedono atti autorizzativi espressi, prevedere che vadano in autorizzazione unica sarebbe un aggravio.


2. All’articolo 14 comma 4 eliminare le parole “entro sessanta giorni dalla data di cui all’articolo 22, comma 2”.

### **Relazione**

Sarebbe opportuno non sottoporre le Regioni proponenti e le Amministrazioni competenti ad alcun vincolo temporale in ordine alla possibilità di avanzare proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali anche alla luce della continua normativa sia nazionale che regionale.

Inoltre, si evidenzia in ogni caso che l’art.22 co.2 richiamato dal comma 4 dell’art.14 in esame contiene il riferimento sia alla data del 1° gennaio 2024 sia alla data indicata nel decreto di cui all’art.10 co.5; ciò determina un dubbio interpretativo su quale sia la data di decorrenza dei 60 gg.

3. All’articolo 14, dopo il comma 4 si chiede di aggiungere il seguente comma 4 bis:



“Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all’articolo 11, è data la facoltà all’impresa di avvalersi dello Sportello Unico delle attività Produttive”

### **Relazione**

Questo emendamento consente contemporaneamente di far salve procedure autorizzative più semplici previste e collaudate sul territorio, ed evitare che la Struttura di missione abbia un sovraccarico causato soprattutto da pratiche minori, con un effetto “collo di bottiglia” difficilmente valutabile e potenzialmente suscettibile di vanificarne lo scopo. Date le semplificazioni introdotte dalla normativa regionale e il funzionamento a macchia di leopardo dei SUAP sul territorio, questo emendamento permetterebbe all’impresa di scegliere di avvalersi della procedura più semplice, mantenendo tuttavia la facoltà di rivolgersi alla struttura di missione ove ritenga che ciò sia più vantaggioso in termini di tempo o di capacità di gestire efficacemente il procedimento unico. Sarebbe impossibile pretendere la conoscenza e l’applicazione da parte di un ufficio centrale di tutte le semplificazioni locali che in genere riguardano pratiche minori che necessitano di celerità, ma nel contempo eliminarle creerebbe un aggravio del procedimento contrario alla ratio della norma.

Questo emendamento salverebbe al contempo gli investimenti fatti sulle piattaforme informatiche da regioni e comuni e quelli previsti nell’ambito del PNRR, che resterebbero quota parte operativi per tutte le funzionalità, e garantirebbe il mantenimento del presidio territoriale dei SUAP, anche per lo svolgimento del ruolo di prima informazione e orientamento, evitando che l’unico interlocutore delle imprese sia accentrato e risulti perciò eccessivamente distante e non immediatamente raggiungibile.

### **• Articolo 15 Autorizzazione Unica**

All’articolo 15 sostituire il comma 7 con il seguente

"Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l’istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all’Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l’autorizzazione unica prevista dai citati commi".

### **Relazione**

Oltre a questo, il DM all’art. 15 recita "Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di Missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l’istanza e la documentazione presentata all’Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l’autorizzazione unica prevista dai citati commi". La previsione per la quale "entro il termine di cui al comma 4" sembrerebbe, quindi, aggiungere ai 3 giorni previsti dal c.4, un ulteriore tempo (non ulteriormente specificato) utile alla Amministrazione procedente per indire la conferenza di Servizi, previsione che aggrava il procedimento.

Alla luce del fatto che le specifiche tecniche informatiche del SUAP, menzionate precedentemente, impongono che il sistema informativo di Sportello SUAP sia suddiviso in tre componenti separate ma colloquanti tra esse, il Front-office SUAP (quello che permette all’impresa la compilazione e trasmissione della pratica), Back-office SUAP (la componente sw che permette alla Amministrazione procedente di ricevere la pratica dal Front-end ed istruire la pratica ricevuta), la componente sw Enti



Terzi (che permette di ricevere la pratica inoltrata dal Back-end SUAOP e consente di eseguire l'istruttoria alle Amministrazioni terze coinvolte nel procedimento unico), e che quindi sia favorita l'interoperabilità fra i tre diversi sistemi/componenti e o l'applicazione di algoritmi decisionali di inoltro automatico da parte della componente di front-end SUAP (es. indicata dalla Struttura di Missione), è maggiormente opportuno che, nel caso in cui l'Amministrazione procedente sia l'Autorità di sistema portuale anziché la Struttura di missione, per talune fattispecie di pratiche, sia la SUA (Sportello Unico Amministrativo) dell'Autorità di sistema Portuale a dover accogliere direttamente la pratica anziché la Struttura di Missione. In taluni casi, quindi, la pratica sarebbe compilata sul front-end dello Sportello Z.E.S. ma trasmessa allo SUA dello Sportello Autorità di sistema Portuale.

- **Articolo 16 Credito d'imposta ZES Unica**

1. All'articolo 16, comma 6, dopo le parole "entro il 30 dicembre 2023" inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni"
2. All'articolo 16, comma 6, eliminare le parole "nazionali"

### **Relazione**

La norma prevede che il credito di imposta ZES è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

La norma riguarda materie attribuite dalla Costituzione sia allo Stato che alle Regioni (i.e. Sviluppo Economico) e incide su singole collettività locali e su specifici territori, pertanto, può ritenersi materia concorrente Stato-Regioni (Cfr. C. Cost. n. 61/2018), sicché è necessario il coinvolgimento delle Regioni nei laddove i procedimenti siano destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, come nel caso di specie.

Inoltre, l'eliminazione delle parole "nazionali" si rende necessaria per evitare che le risorse utilizzate in precedenza dalle Amministrazioni territoriali per investimenti, anche infrastrutturali, vengano oggi dirottate in larga parte sul credito di imposta ZES.

- **Articolo 19 rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri**

All'articolo 19, comma 1, dopo le parole "*nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.*" **inserire le parole "la spesa di**



*personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*

### **Relazione**

La proposta emendativa, conforme ad analoghe disposizioni normative riguardanti le assunzioni a valere sulle risorse statali (*ex pluribus* il potenziamento dei Centri per l'impiego in attuazione dell'articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.) assume particolare utilità ai fini di una sollecita e univoca attuazione delle assunzioni previste dalla disposizione normativa in via di conversione.

Si riportano, altresì, alcune osservazioni al testo.

### **OSSERVAZIONI**

- **Articolo 3 Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione**

All'articolo 3 del DL 124/2023, si ritiene opportuno precisare che la disposizione debba essere interpretata nel senso di consentire la contabilizzazione delle entrate su capitoli distinti per singolo Fondo (FESE+, FESR, FSC, ecc.) e per ente finanziatore (Unione Europea, Stato) e non con la costituzione di capitoli specifici per i singoli interventi finanziati.

Ciò al fine di garantire una semplificazione contabile, tenuto conto che la corrispondenza tra le entrate e le spese è verificabile dalla sommatoria dei capitoli di spesa specificatamente destinati agli interventi finanziati dalle risorse in esame.

- **Articolo 13 Sportello Unico digitale ZES – SUD ZES**

La norma istituisce lo Sportello Unico Digitale ZES (SUD ZES), nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati dai Commissari ZES e a cui sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). **Le competenze del nuovo SUD ZES sono notevolissime ed eliminano anche competenze attribuite alle Amministrazioni regionali e comunali** (“procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva). **Per tali ragioni potrebbe ritenersi sussistente una violazione del riparto di competenze costituzionali oltre che del principio di sussidiarietà**



- **Articolo 15 Autorizzazione Unica**

La norma prevede che nelle more dell'attivazione del SUD ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP di ciascun Comune che le trasmette alla Struttura di missione, previo accordo; quindi, sono previsti accordi con tutti i Comuni del Mezzogiorno. **La norma appare di difficile applicazione.**

### **3. NORME IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Con riferimento agli articoli 20 e 21 in materia di immigrazione, la Conferenza esprime parere favorevole a maggioranza con il voto contrario delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Campania.

Roma, 12 ottobre 2023.



## **Allegato 1**

### **PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA e TOSCANA**

**Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 settembre 2023, n. 219.**

#### **Abrogazione dell’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è abrogato.

#### **Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

All’articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così riformulata: “*Cabina di regia ZES*”;
- b) al comma 1, le parole “*dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno, nonché*” sono sostituite dalle parole “*dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e*”; le parole “*di cui all’articolo 9, comma 2*” sono sostituite dalle parole “*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna*”. dopo le parole “*Alle riunioni della Cabina di regia*” sono aggiunte le parole “*possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e*”;
- c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 sono abrogati.

#### **Abrogazione dell’articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L’articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è abrogato.

#### **Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

All’articolo 12 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, le parole “*della ZES unica*” sono sostituite con le parole “*delle ZES*”;
- b) al comma 1, le parole “*della ZES unica*” sono sostituite, nel primo periodo, dalle parole “*delle ZES*” e, nel secondo periodo, dalle parole “*dedicato alle ZES*”; le parole “*la Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2*” sono sostituite dalle parole “*il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- c) al comma 2 le parole “*nella ZES unica*” sono sostituite dalle parole “*nelle diverse ZES*” e le parole “*unico digitale ZES di cui all’art.13*” sono sostituite dalle parole “*digitale di ciascuna ZES*”.

#### **Abrogazione dell’articolo 13 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L’articolo 13 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è abrogato.



**Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L'articolo 14 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è abrogato.

**Abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L'articolo 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è abrogato.

**Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

Nella rubrica dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, la parola "unica" è soppressa.

**Abrogazione dell'articolo 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**

L'articolo 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è abrogato.

**Evidenza, in formato revisione, delle modifiche proposte**

**NOTA: in rosso e sottolineato sono riportate le parti aggiunte; in ~~barrato~~ sono riportate le parti abrogate/sopresse**

**~~Articolo 9 – "Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica"~~**

~~1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.~~

~~2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.~~

**Articolo 10 – "Cabina di regia ZES" "Organizzazione della ZES unica"**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni



della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite



convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

~~5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6 bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.~~

~~6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.~~

~~7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.~~

~~8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis, del decreto legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6 bis, del decreto legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7 quater del medesimo articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.~~

~~9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.~~


~~10. All'articolo 50 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.~~

~~11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).~~

~~12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».~~

#### **Articolo 11 — “Piano strategico della ZES unica”**

~~1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che~~



ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispose lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

#### **Articolo 12 – “Portale web delle ZES della ZES unica”**

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web dedicato alle ZES della ZES unica.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.


#### **Articolo 13 – “Sportello unico digitale ZES S.U.D. ZES”**

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) ter), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione:

- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6,



del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

#### **Articolo 14 — “Procedimento unico”**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asinonera dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2, ogni regione interessata presenta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.

#### **Articolo 15 — “Autorizzazione unica”**

1. Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.



2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14 bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, il soggetto attuatore svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14 ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

e) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14 quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed



indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14 quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.


7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

8. All'articolo 10, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

#### **Articolo 16 – “Credito d'imposta ZES-unica”**

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014



della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

#### **Articolo 22 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”**


1. ~~A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 è abrogato; b) all'articolo 5: 1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»; 2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse; 3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse; 4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; c) l'articolo 5-bis è abrogato.~~

2. ~~Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.~~

3. ~~Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:~~

- ~~a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;~~
- ~~b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);~~
- ~~c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica-Interregionale Puglia-Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;~~
- ~~d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;~~
- ~~e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).~~

4. ~~Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque~~



~~connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.~~

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.



## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Particolarmente pervasive sono le novità introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2023 in materia di zone economiche speciali.

Con l'attuale disciplina, si prevede l'istituzione di una ZES unica del Mezzogiorno, governata, sostanzialmente, a livello centrale, con un ruolo di assoluta preminenza riconosciuto in capo al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Tale ruolo di preminenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR consegue dall'istituzione di una Cabina di regia da egli presieduta e di una Struttura di missione ZES posta alle sue dirette competenze.

Le Regioni sono del tutto – e irragionevolmente – depauperate di funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione e sono escluse da ogni processo istruttorio e decisionale.

In particolare, si rappresenta che l'autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o per l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES – prima che intervenisse il decreto-legge n. 124 del 2023 – era rilasciata dai Commissari straordinari ZES (che erano scelti di concerto con le Regioni interessate).

Oggi, tale autorizzazione unica è rilasciata dalla Struttura di missione ZES, che è posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e rispetto alla quale non è riconosciuto alcun potere alle Regioni.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2023, l'autorizzazione unica “*Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento*”.

L'articolo 117, però, assegna alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia del “*governo di territorio*” e, pertanto, la disciplina *de qua* presenta gravi ed evidenti profili di illegittimità costituzionale.

D'altra parte, un accentramento così perentorio e netto delle competenze in materia di ZES si risolve in una lesione del principio di leale collaborazione, assumendo connotati che appaiono invero “sanzionatori” nei confronti degli enti territoriali.

Le scelte operate dal Governo in sede di decreto-legge n. 124 del 2023 non appaiono affatto condivisibili e occorre procedere, innanzitutto, a un'abrogazione dell'articolo 9, che impone l'istituzione di una ZES unica del Mezzogiorno.

In secondo luogo, pur ritenendosi utile l'istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che consenta di razionalizzare le politiche in materia di ZES, è opportuno che questa sia composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, garantendo la partecipazione alle singole sedute dei soli Ministri interessati in ragione dei temi da trattarsi.

Per le ragioni anzidette, poi, è necessario eliminare la previsione di una Struttura di missione ZES e la conseguente disciplina in materia di procedimento e autorizzazione unica, che, come visto, presenta gravi e insuperabili profili di incostituzionalità.

Concludendo, si propongono le seguenti modifiche al decreto-legge n. 124 del 2023.

### **Articolo 9 – “Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica”**

Si propone l'abrogazione dell'articolo 9 e, con esso, della previsione di una Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES unica.

### **Articolo 10 – “Organizzazione della ZES unica”**

Si lascia l'istituzione della Cabina di regia ZES ma si prevede che essa non sia più composta dai Ministri ivi individuati e dai Presidenti di Regione ma questi ultimi e dai Commissari straordinari delle



Zone Economiche Speciali, con la sola eventuale partecipazione, in ragione dei temi trattati, dei singoli Ministri interessati (cfr. modifiche al comma 1).

Coerentemente con l'abrogazione della ZES unica, si prevede l'abrogazione della Struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (cfr. modifiche ai commi 2 e seguenti).

Alla luce delle suesposte modifiche, si riformula la rubrica dell'articolo 10 in "*Cabina di regia ZES*".

#### **Articolo 11 – "*Piano strategico della ZES unica*"**

Con l'abrogazione della ZES unica e della Struttura di missione ZES, si rende parimenti opportuna l'abrogazione anche dell'articolo 11, che prevede l'adozione di un Piano strategico della ZES unica predisposto, per l'appunto, dalla Struttura di missione ZES e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Articolo 12 – "*Portale web della ZES unica*"**

L'attuale disciplina prevede che sia istituito, presso la Struttura di missione ZES, al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica, un apposito portale *web* della ZES unica.

Con la presente proposta, si preserva l'istituzione – questa volta presso il Dipartimento per le politiche di coesione (data l'abrogazione della Struttura di missione ZES) – di un portale *web* ma si prevede che esso sia dedicato alla conoscibilità "*delle ZES*" e non "*della ZES unica*".

#### **Articolo 13 – "*Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES*"**

Con il venir meno della ZES unica e della Struttura di missione ZES, si rende opportuna l'abrogazione dell'articolo 13, che istituisce uno sportello unico digitale della ZES unica, denominato S.U.D. ZES.

#### **Articolo 14 – "*Procedimento unico*"**

Con l'abrogazione della ZES unica e la reviviscenza della disciplina previgente, si abrogano l'articolo 14, che disciplina il procedimento unico finalizzato all'emanazione dell'autorizzazione unica di cui al successivo articolo 15.

#### **Articolo 15 – "*Autorizzazione unica*"**

Per le medesime ragioni rappresentate con riferimento all'articolo 14, si propone l'abrogazione dell'articolo 15, che disciplina il provvedimento ("*autorizzazione unica*") di accoglimento delle istanze per l'avvio di attività economiche o per l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica.

#### **Articolo 16 – "*Credito d'imposta ZES unica*"**

Per mere ragioni di coerenza formale, si espunge dalla rubrica la parola "*unica*".

#### **Articolo – 22 "*Disposizioni transitorie e di coordinamento*"**

L'articolo 22 reca l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, della previgente disciplina relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES) e le relative disposizioni di coordinamento.

Considerata la maggiore corrispondenza al quadro costituzionale e alle esigenze di superamento del divario economico e sociale delle Regioni del Mezzogiorno con le altre aree del Paese del regime di cui – con il decreto-legge n. 124 del 2023 – si prevede l'abolizione, si propone l'abrogazione dell'articolo in questione e, pertanto, la reviviscenza della "*vecchia*" disciplina.

\*\*\* \*\* \*\*\*

La presente proposta emendativa non introduce nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

